



## **Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia**

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

**[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)**

### **Documento relativo alla legge 8 febbraio 2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*"**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia, all'esito della seduta del 10 febbraio 2006;

preso atto dell'approvazione definitiva da parte del Senato nella seduta del 26 gennaio 2006 del DDL n. 3537, ora legge 8 febbraio 2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*", in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

richiamato il proprio documento del 21.2.05 in ordine alle positive considerazioni riguardo ai principi affermati nel testo del DDL approvato ([http://www.minoriefamiglia.it/pagina-wwww/mode\\_full/id\\_576/](http://www.minoriefamiglia.it/pagina-wwww/mode_full/id_576/));

rileva con soddisfazione che il Parlamento in sede di approvazione del testo definitivo della legge ha accolto alcuni suggerimenti migliorativi al progetto iniziale proposti dall'AIMMF, in particolare, quelli riguardanti l'intitolazione della legge (non separazione dei coniugi, ma separazione dei genitori), l'esclusione dell'affido condiviso non solo nei casi di sussistenza di condotta pregiudizievole ex artt. 330-333 cod.civ., l'introduzione dell'ascolto del minore quale dovere del giudice, l'ampliamento dei poteri del giudice nella valutazione nell'interesse del minore degli accordi intercorsi tra i genitori, la sostituzione del termine pena con quello di sanzione, l'esclusione del mantenimento in forma diretta;

rileva che il mancato recepimento delle altre importanti modifiche suggerite, in particolare quanto all'esigenza di una normativa specifica sulla mediazione e sulle eventuali strade alternative alla stessa, la nomina del curatore del minore, la previsione della provvisoria efficacia dei provvedimenti a contenuto patrimoniale, nonché alcuni ulteriori modifiche introdotte nel testo definitivo della legge, quali la possibilità di revoca dell'assegnazione della casa familiare in caso l'assegnatario conviva more uxorio, l'impugnabilità dei provvedimenti presidenziali dinanzi alla Corte d'Appello, rendono a nostro avviso meno tutelata, in linea generale, la posizione del figlio minore nell'ambito dei procedimenti di separazione dei genitori, con possibile incentivazione della conflittualità e del prolungamento dei tempi di decisione delle cause;

rileva, inoltre, che il mancato coordinamento tra la disciplina della presente legge e quella di cui alla legge n. 80/05, il mancato coordinamento delle competenze del giudice ordinario e di quello minorile e la mancata chiarificazione della funzione che dovrebbe assumere il giudice tutelare a seguito dell'introduzione della presente normativa (l'art. 337 cod.civ. deve intendersi abrogato?), rischiano di aprire conflitti tra AA.GG. procedenti e problemi interpretativi, con ulteriori negative conseguenze sulla rapida definizione dei procedimenti ;

rileva ancora che, al fine di rendere operativo un procedimento che possa occuparsi convenientemente di tale materia e dare ingresso a quegli istituti innovativi, quali l'ascolto del minore e l'attivazione di percorsi di mediazione tra i genitori, risulterebbe fondamentale la creazione di un organo giudiziario realmente specializzato per la trattazione del diritto dei minori e della famiglia, con competenze esclusive e su base territoriale diffusa, quale dovrebbe essere il *Tribunale delle persone e della famiglia*;

tutto quanto sopra premesso,

l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia

intende attivarsi fin dall'entrata in vigore della legge, oltre che per la futura revisione dei punti critici della stessa, per un'applicazione immediata della normativa che sia il più possibile aderente allo scopo di perseguire il migliore interesse del minore;

ritenendo che uno degli aspetti fondamentali nell'immediata operatività sia quello di non creare dubbi interpretativi sulla competenza degli organi giudicanti, osserva che dalla normativa approvata si ricava in modo inequivoco la permanenza della competenza in capo ai tribunali per i minorenni, oltre che dei procedimenti di cui agli artt. 330-333 cod. civ., anche di quelli di cui all'art. 317 bis cod.civ., non essendo stata assolutamente modificata dal legislatore tale norma, nè, tanto meno, la norma di cui all'art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile che prevede la competenza dei T.M. riguardo a tali procedure; l'art. 155 cod. civ. riformato, inoltre, si riferisce ai "genitori", non distinguendo tra coniugati o non coniugati e l'art. 4 comma 2 della riforma dispone che sono applicabili le disposizioni della nuova normativa "anche ai procedimenti relativi ai figli dei genitori non coniugati";

non si può inoltre trascurare la parte economica delle procedure di separazione, essendo ben noto agli operatori del diritto e dei servizi che la mancata risoluzione del problema può mantenere una situazione di conflitto tra i genitori, con ripercussioni negative sull'equilibrio psichico del figlio; si ritiene quindi che laddove i T.M. dovessero essere investiti anche di tale domande accessorie (v. mantenimento del minore e assegnazione della casa familiare), l'art. 4 comma 2 della nuova legge potrebbe consentire la decisione da parte del T.M. delle domande stesse, visto che l'art. 155 cod.civ. comma 2, la cui applicazione è stata estesa anche ai procedimenti che riguardano figli di genitori non coniugati, prevede espressamente che il giudice " valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"; mentre tale soluzione risulta pacifica per le richieste consensuali e per i procedimenti contenziosi in cui non risulta eccepita l'incompetenza del T.M., negli altri casi si auspica che un rapido intervento interpretativo da parte dei giudici di merito e di quello di legittimità, possano definitivamente risolvere il potenziale conflitto di competenze tra il giudice ordinario e il giudice minorile.

Roma, 10 febbraio 2006

Il Presidente  
(dott.ssa Maria Rita Verardo)